

CIRCOLARE D'INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO — SETTEMBRE 2026

LA BUSSOLA DELLA COMPLIANCE

(D.lgs. n. 231/01 e Diritto societario)

"Dall'analisi della norma alla soluzione di casi pratici per trasformare gli obblighi in opportunità"

LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE ESTINGUE L'ILLECITO 231

La Cassazione (sent. n. 16218/2026) equipara l'estinzione dell'ente alla morte dell'imputato e supera la distinzione tra cancellazioni "fisiologiche" e "fraudolente"

A cura di Valentina Diana e Edoardo Rivola

IN SINTESI

- **Principio chiave:** La cancellazione della società dal Registro delle Imprese estingue l'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001, determinando l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'ente (art. 129 c.p.p. via art. 35 D.Lgs. 231/01).
- **Equiparazione:** La cessazione della persona giuridica è equiparata in via analogica alla morte dell'imputato persona fisica (art. 150 c.p.).
- **Superamento del dolo elusivo:** L'effetto estintivo opera *erga omnes*, sia per le cancellazioni "fisiologiche" che per quelle ritenute "fraudolente" o strumentali.
- **Intrasferibilità della sanzione:** La sanzione pecuniaria non si trasferisce né pro-quota sui soci né sui liquidatori, in forza del principio di personalità della responsabilità (art. 27 D.Lgs. 231/01 e art. 27 Cost.).

Abstract

Con la sentenza n. 16218, depositata il 5 maggio 2026 all'esito dell'udienza del 17 aprile 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata su una questione che, da anni, divide dottrina e giurisprudenza: quali effetti produce, sul procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese intervenuta nel corso del giudizio?

La risposta della Corte è netta e definitiva: la cancellazione, determinando l'estinzione della persona giuridica, comporta anche l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, in una situazione che i giudici equiparano espressamente alla morte dell'imputato persona fisica.

1. Il caso concreto

Alla base della pronuncia vi è una vicenda giudiziaria che ricalca uno schema ricorrente nella prassi applicativa del D.Lgs. 231/2001.

Una società era stata dichiarata responsabile, sia in primo grado sia in appello, dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 del decreto, in relazione a due reati presupposto commessi ai danni della Pubblica Amministrazione: la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la malversazione di erogazioni pubbliche. All'ente era stata irrogata, in sede di merito, una sanzione pecuniaria.

Avverso la sentenza d'appello la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi:

1. L'improcedibilità dell'azione per intervenuta prescrizione dei reati presupposto;
2. Un'eccezione di incompetenza territoriale del giudice che aveva pronunciato la condanna;
3. Nel merito, la contestazione dell'addebito, sostenendo che il vantaggio derivante dai reati fosse riferibile esclusivamente alle persone fisiche e non alla società.

Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, è sopravvenuto un fatto nuovo e decisivo: la difesa ha depositato la documentazione camerale attestante l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese, conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione. È su questo elemento sopravvenuto — e non sui tre motivi di ricorso originariamente proposti — che la Cassazione ha concentrato il proprio esame, ritenendolo assorbente e pregiudiziale rispetto a ogni altra questione.

2. Il vuoto normativo alla radice del problema

Il nodo interpretativo su cui si è pronunciata la Cassazione nasce da un'assenza normativa, segnalata da tempo in dottrina.

Gli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 231/2001 dedicano una disciplina puntuale alle cosiddette vicende modificative dell'ente:

- La trasformazione (art. 28);
- La fusione (art. 29);
- La scissione (art. 30);
- La cessione d'azienda (art. 33).

Per ciascuna di queste operazioni il legislatore ha previsto regole specifiche di continuità della responsabilità in capo al soggetto giuridico risultante dall'operazione, completate, sul piano processuale, dagli artt. 42 e 70 dello stesso decreto.

Nessuna disposizione del decreto, tuttavia, si occupa espressamente dell'ipotesi in cui la società semplicemente cessa di esistere in conseguenza della cancellazione dal Registro delle Imprese.

3. Un percorso giurisprudenziale altalenante

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

- **2019: Primo riconoscimento**
Effetto estintivo riconosciuto solo per cancellazioni "fisiologiche".
- **2022-2023: Linea rigorista**
Persistenza dell'illecito e trasferimento responsabilità sui soci.
- **2026 (Sent. n. 16218): Svolta generale**
Estinzione totale dell'illecito *erga omnes* (superato il vaglio del dolo elusivo).

3.1 Il primo riconoscimento dell'effetto estintivo

Il primo spiraglio interpretativo a favore dell'effetto estintivo risale al 2019. In quell'occasione la Cassazione affermò per la prima volta l'impossibilità di proseguire il procedimento ex D.Lgs. 231/2001, equiparando l'estinzione dell'ente alla morte dell'imputato persona fisica.

La Corte introdusse però un distinguo centrale: l'effetto estintivo veniva riconosciuto solo per le cancellazioni "fisiologiche", ossia determinate da vicende esterne e indipendenti dal procedimento penale. Restava esclusa l'ipotesi di cancellazione "patologica" o fraudolenta.

3.2 L'orientamento opposto: la persistenza dell'illecito

Negli anni successivi (2022-2023), diverse pronunce hanno escluso che l'estinzione dell'ente comportasse l'estinzione del procedimento penale, sostenendo che si producesse un trasferimento della responsabilità sui soci.

3.3 La svolta del 2026: un principio di portata generale

È in questo contesto che si colloca la sentenza n. 16218/2026. La Seconda Sezione penale aderisce all'orientamento favorevole all'effetto estintivo, ma ne supera nettamente i limiti: non è più necessario distinguere tra cancellazioni fisiologiche e cancellazioni fraudolente. L'illecito amministrativo si estingue a prescindere dalle finalità sottese alla cancellazione.

4. Il ragionamento della Corte

Il fulcro giuridico della decisione è rappresentato dall'art. 2495, comma 2, c.c., che attribuisce all'iscrizione della cancellazione natura costitutiva: da quel momento la società si estingue in modo irreversibile come autonomo soggetto di diritto.

"Se il soggetto non esiste più sul piano giuridico, non è possibile infliggergli alcuna sanzione: le sanzioni pecuniarie non avrebbero un patrimonio su cui incidere; le sanzioni interdittive non avrebbero un'attività da inhibire."

Da questa premessa la Corte fa discendere l'equiparazione processuale tra l'estinzione della società e la morte dell'imputato persona fisica, richiamando l'art. 35 del D.Lgs. 231/2001. Ne consegue la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 129 c.p.p. per estinzione dell'illecito.

4.1 I confini della decisione: cosa resta escluso

La Corte precisa due limiti applicativi fondamentali:

- **Vicende modificative:** La soluzione riguarda esclusivamente la cancellazione in senso proprio e non le vicende modificative (fusione, scissione, trasformazione, cessione d'azienda), governate dagli artt. 28 e ss. del decreto.
- **Liquidazione giudiziale (ex Fallimento):** La liquidazione giudiziale di per sé non determina l'estinzione della società, che resta subordinata al successivo e autonomo atto di cancellazione dal Registro delle Imprese.

5. Il nodo della responsabilità patrimoniale di soci e liquidatori

Se in ambito civilistico (art. 2495, co. 2 c.c.) i creditori sociali insoddisfatti possono rivalersi sui soci (nei limiti di quanto riscosso dal bilancio di liquidazione) e sui liquidatori (in caso di colpa), la Cassazione esclude che questo meccanismo operi per la sanzione amministrativa 231.

La sanzione non si trasferisce in alcun modo sui soci o sui liquidatori. La conclusione si fonda sul principio di personalità della responsabilità, sancito dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 27, comma 1, della Costituzione.

▣ IMPLICAZIONE FONDAMENTALE

Resta del tutto impregiudicata la responsabilità penale personale degli amministratori, dei soci o dei soggetti apicali/sottoposti che hanno commesso i reati presupposto. Il relativo procedimento penale prosegue secondo le regole ordinarie: lo "scudo" della cancellazione opera esclusivamente per l'ente.

6. Un precedente di merito coerente: il caso del Tribunale di Bari

La soluzione della Cassazione consolida una linea già emersa in merito. Già nel 2022 il Tribunale di Bari aveva dichiarato estinto un illecito 231 contestato a una società cancellata a seguito di procedura fallimentare, applicando in via analogica le norme sulla morte del reo (artt. 150 c.p. e 129 c.p.p.).

7. Confronto con la giurisprudenza civile sulla fusione

Fattispecie	Esito Soggetto	Effetto Sanzioni 231
Fusione per incorporazione (SS.UU. Civili 2021)	Estinzione della società incorporata	Effetto successorio: le responsabilità 231 si trasferiscono all'incorporante (artt. 29, 32, 42 D.Lgs. 231/01).
Cancellazione "Pura" (Cass. Pen. 16218/2026)	Estinzione della società senza successori	Effetto estintivo definitivo: assenza di centro di imputazione, estinzione dell'illecito (art. 150 c.p. analogico).

8. I profili ancora aperti: rilievi critici e prospettive de jure condendo

Parte della dottrina mantiene riserve sull'equiparazione tra cancellazione ed evento-morte:

- **La revocabilità della cancellazione:** Ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione può essere "cancellata" dal giudice del registro se indebita, creando il paradosso di una "risurrezione" dell'ente.
- **Rischi elusivi:** L'azzeramento della responsabilità potrebbe incentivare liquidazioni di comodo prive di attivo per sfuggire a pesanti sanzioni pecuniarie.

Si auspica un intervento legislativo analogo all'art. 130, comma 2, del Codice Penale spagnolo, che esclude l'effetto estintivo in caso di scioglimento "occulto o meramente apparente".

▣ IMPLICAZIONI PRATICHE PER I PROFESSIONISTI E GLI OdV

- **Per gli Organismi di Vigilanza (OdV):** In caso di avvio della fase di liquidazione dell'ente, l'OdV deve monitorare la corretta formalizzazione delle procedure, prendendo atto che la cancellazione formale estinguerà la contestazione 231 ma non le responsabilità personali dei singoli.
- **Per i Liquidatori:** Sebbene la sanzione 231 non si trasferisca al liquidatore, quest'ultimo deve prestare massima attenzione alla gestione dell'attivo: la cancellazione effettuata con dolo per eludere l'accertamento penale potrebbe esporre il liquidatore ad azioni di responsabilità civile ex art. 2495 c.c. da parte dell'Erario.

9. Conclusioni

La sentenza n. 16218/2026 offre una soluzione di portata generale a una lacuna normativa annosa. La cancellazione dell'ente dal Registro delle Imprese, quale che ne sia la causa, determina l'estinzione del procedimento ex D.Lgs. 231/2001 pendente a suo carico, senza che soci o liquidatori possano essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio della sanzione edotta verso l'ente.

In attesa di un eventuale intervento legislativo, la sentenza costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la difesa penale delle persone giuridiche e per la consulenza societaria.